

Art. 6
Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e ne verifica gli esiti rispetto alla promozione della figura dell'amministratore di sostegno.

2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale monitora gli interventi realizzati e trasmette al Consiglio regionale, entro il 30 aprile 2021, e successivamente con cadenza biennale, una relazione contenente le informazioni inerenti:

- a) alle attività formative e di aggiornamento sull'istituto dell'amministratore di sostegno, di cui all'articolo 3;
- b) alla gestione degli elenchi di persone disponibili ad assumere l'incarico, di cui all'articolo 4;
- c) alle azioni intraprese per promuovere l'implementazione di sportelli informativi, di cui all'articolo 5;
- d) alle eventuali criticità emerse nell'applicazione della presente legge.

Art. 7
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, è autorizzata la spesa di euro 123.000,00 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020 - 2022.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 4 marzo 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 11 novembre 2019, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 18 novembre 2019, n. 414

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Stefania Saccardi

Assegnata alla 3^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 21 febbraio 2020

Approvata in data 25 febbraio 2020

Divenuta legge regionale 11/2020 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 19

Disposizioni in materia di associazioni e manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche alla l.r. 5/2012.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2012

Art. 2 - Iscrizione delle manifestazioni all'elenco regionale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 5/2012

Art. 3 - Revoca dell'iscrizione all'elenco regionale. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2012

Art. 4 - Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2012

Art. 5 - Contributi finanziari e attività di valorizzazione. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 5/2012

Art. 6 - Programma pluriennale degli interventi. Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 5/2012

Art. 7 - Relazione. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2012

Art. 8 - Norma transitoria

Art. 9 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere m) e v), dello Statuto;

Vista la legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali");

Considerato quanto segue:

1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni contenute nella l.r. 5/2012, è opportuno, anche alla luce delle criticità emerse in fase applicativa, modificare ed aggiornare la medesima normativa regionale;

2. In particolare, è opportuno abrogare le disposizioni inerenti al programma pluriennale degli interventi con validità quinquennale fissando i criteri, da specificare nei bandi, finalizzati alla valutazione dei progetti nell'ambito dei bandi relativi alla concessione dei contributi;

3. È opportuno altresì disporre che le associazioni e le manifestazioni possano essere iscritte soltanto ad una delle relative sezioni di rievocazione o di ricostruzione storica;

4. Infine, anche in conseguenza del superamento del programma pluriennale degli interventi, è opportuno aggiornare la funzione del Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica, oltre che la sua composizione;

Approva la presente legge

Art. 1

Iscrizione delle associazioni all'elenco regionale.
Modifiche all'articolo 4 della l.r. 5/2012

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), è aggiunto il seguente periodo: "Alla relazione sono allegati le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto."

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 14 febbraio 2012, n. 5 è aggiunto il seguente:

"3 bis. Ogni associazione può iscriversi soltanto ad una delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)."

Art. 2

Iscrizione delle manifestazioni all'elenco regionale.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 5/2012

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente periodo: "Alla relazione sono allegati le copie delle fonti documentali citate in merito al periodo storico descritto."

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 5/2012 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Ogni manifestazione può essere iscritta soltanto ad una delle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)."

Art. 3

Revoca dell'iscrizione all'elenco regionale.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 5/2012

1. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

"2. L'accertamento della mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 comporta la revoca dall'iscrizione all'elenco regionale."

Art. 4

Comitato regionale delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 5/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 le parole: "in ordine alla predisposizione del programma pluriennale degli interventi di cui all'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "dell'amministrazione regionale in ordine alle materie di cui alla presente legge".

2. Prima della lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 è inserita la seguente:

"0a) l'assessore competente in materia di politiche culturali o un suo delegato;"

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 è abrogata.

4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012, le parole: ", senza diritto di voto" sono soppresse.

5. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

"3. Il comitato elegge il presidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera c), e il vicepresidente fra i componenti di cui al comma 2, lettera a)."

6. Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 le parole: "ai vicepresidenti" sono sostituite con le seguenti: "al vicepresidente".

7. Al comma 8 bis dell'articolo 7 della l.r. 5/2012 la parola: "proprie" è soppressa.

Art. 5

Contributi finanziari e attività di valorizzazione.
Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 5/2012

1. L'articolo 8 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Contributi finanziari e attività di valorizzazione

1. La Regione, per l'anno 2020, eroga contributi alle associazioni di rievocazione e ricostruzione storica

ed ai soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica iscritte all'elenco di cui all'articolo 3, per la realizzazione delle manifestazioni medesime.

2. La Regione eroga altresì, per l'anno 2020, contributi alle associazioni iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 per la conservazione, il restauro e l'integrazione del patrimonio costumistico e del patrimonio costituito da attrezzature e materiali necessari alle attività di rievocazione e ricostruzione storica.

3. Ai fini della concessione dei contributi, la Regione emana bandi pubblici differenziati per le tipologie di contributi di cui ai commi 1 e 2.

4. Ciascuna associazione o soggetto organizzatore può presentare una sola domanda di contributo per l'anno di riferimento.

5. Le domande di contributo sono valutate, in particolare, sulla base di criteri relativi alla coerenza storica, alla rilevanza ed alla capacità organizzativa e di coinvolgimento dell'evento e del soggetto organizzatore, specificati nel bando.

6. La Regione promuove e valorizza, tramite la propria attività di comunicazione, le iniziative delle associazioni e le manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica.”

Art. 6

Programma pluriennale degli interventi.
Abrogazione dell'articolo 9 della l.r. 5/2012

1. L'articolo 9 della l.r. 5/2012 è abrogato.

Art. 7

Relazione.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 5/2012

1. Nella rubrica dell'articolo 10 della l.r. 5/2012 la parola: “annuale” è soppressa.

2. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2012 le parole: “annualmente, entro il 30 giugno,” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 ottobre 2021,”.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 5/2012 è abrogata.

Art. 8

Norma transitoria

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, comma 3 bis, e dell'articolo 5, comma 2 bis, della l.r. 5/2012, le

associazioni di rievocazione e ricostruzione storica ed i soggetti organizzatori delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica attualmente iscritti ad entrambe le sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l.r. 5/2012 o di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), della medesima l.r. 5/2012, comunicano all'amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in quale sezione dell'elenco regionale intendono mantenere l'iscrizione.

2. In caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 1, decade l'iscrizione alla sezione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l.r. 5/2012, o di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della l.r. 5/2012.”.

Art. 9

Norma finanziaria.

Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 5/2012

1. L'articolo 13 della l.r. 5/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 13

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2020 - 2022, annualità 2020.

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020 - 2022 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per competenza e cassa:

anno 2020

- in diminuzione, Missione di spesa n. 20 “Fondi e accantonamenti.”, Programma n. 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00

- in aumento, Missione di spesa n. 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma n. 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 50.000,00.”.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 5 marzo 2020

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.02.2020.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 28 gennaio 2020, n. 437

Proponenti:

Consiglieri: Capirossi, Anselmi, Marras, De Robertis, Bugini, Tartaro, Gazzetti, Niccolai, Pieroni, Giani, So-stegni, Bezzini, Meucci, Baldi, Bugliani, Nardini, Gio-vannetti, Mazzeo, Spinelli

Assegnata alla 2^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 19 febbraio 2020

Approvata in data 25 febbraio 2020

Diventa legge regionale 10/2020 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali"), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5

LEGGE REGIONALE 5 marzo 2020, n. 20

Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche alla l. r. 40/2005.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Promozione della medicina di iniziativa. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2005

Art. 2 - Disposizioni di prima applicazione

Art. 3 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e, in particolare, l'articolo 4;

Considerato quanto segue:

1. Il servizio sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche con conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita ed alla presa in carico proattiva, integrata e multidisciplinare dei soggetti affetti da polipatologia e/o fragilità;

2. Al tal fine, per garantire all'assistito la fruizione di un percorso assistenziale appropriato in relazione agli accertati bisogni di educazione alla salute, di servizi preventivi, di assistenza sociale, di diagnosi, cura e riabilitazione, laddove questo richieda l'intervento di più professionisti in forme coordinate, integrate e programmate, la presa in cura dell'assistito dovrà avvenire sulla base di un piano assistenziale individuale (PAI), che tenga conto di tutti gli aspetti che incidono sulla salute del paziente, da quelli strettamente sanitari a quelli sociali, e che preveda l'intervento di più professionisti in forme coordinate, quali un team multiprofessionale.

3. Il team multiprofessionale formula e garantisce il PAI al cittadino mediante condivisione dei dati del paziente da parte dei componenti del team stesso, che operano in riferimento a distinti titolari del trattamento, subordinatamente al rilascio del consenso informato da parte dell'assistito a seguito di specifica informativa coerente con le disposizioni, nazionali ed europee, in materia di trattamento dei dati personali ed assicurando idonee ed adeguate misure di tutela e sicurezza nelle modalità di utilizzazione dei dati.

4. La medicina di iniziativa richiede una stratificazione